



Seduta del

13 marzo 2020

Comunicato il

13 marzo 2020

Protocollo n.

179

Coronavirus (COVID-19)

Dichiarazione della situazione straordinaria

1. Premesse

A seguito dell'evoluzione della situazione per quanto riguarda il coronavirus (COVID-19) in Svizzera e nei Paesi confinanti, il Consiglio federale ha deciso vari provvedimenti che limitano la vita pubblica. Inoltre occorre osservare che il numero di persone contagiate dal coronavirus nel Cantone è in forte crescita, e ciò in sempre più regioni del Cantone.

2. Considerandi

2.1 Conformemente all'articolo 4 capoverso 3 della legge sulla protezione della popolazione del Cantone dei Grigioni (legge sulla protezione della popolazione, LCPP; CSC 630.000) una situazione è straordinaria quando in diversi settori i mezzi della situazione normale o particolare non sono sufficienti per far fronte ai compiti che spettano ai comuni e al Cantone, oppure quando un gran numero di persone è coinvolto da un sinistro.


Il Governo è competente per dichiarare una situazione straordinaria e per dichiararne la conclusione (art. 16 cpv. 2 LCPP).

In considerazione della situazione attuale nel Cantone e tenendo conto dei provvedimenti decisi dal Consiglio federale, il Cantone deve fare in modo che l'Amministrazione cantonale svolga i propri compiti e possa garantire i propri servizi. Il Cantone deve anche provvedere affinché la popolazione continui ad avere accesso a un'assistenza sanitaria funzionante. Inoltre è stato constatato che vi sono

persone contagiate dal coronavirus in varie regioni. Al fine di garantire una procedura uniforme all'interno del Cantone, è necessario un maggiore sostegno ai comuni.

Quale novità lo Stato maggiore di condotta cantonale fornisce sostegno non soltanto all'Ufficio dell'igiene pubblica, bensì anche al Governo grigionese. I compiti e le competenze dello Stato maggiore di condotta cantonale si conformano alle disposizioni in materia della legge sulla protezione della popolazione e dell'ordinanza relativa alla legge sulla protezione della popolazione (OLCPP; CSC 630.010). Affinché ciò possa avvenire, il Governo deve dichiarare la situazione quale situazione straordinaria. I presupposti della situazione straordinaria secondo l'articolo 4 capoverso 3 LCPP sono soddisfatti.

2.2 Nel Cantone Ticino il numero di persone contagiate e ricoverate cresce in modo esponenziale. Stando alle dichiarazioni del medico cantonale ticinese, il numero di casi confermati raddoppia ogni due giorni. Nel Cantone dei Grigioni il numero di contagi confermati è salito da 18 persone il 10 marzo 2020 a 28 persone il 12 marzo 2020. Un'evoluzione analoga a quella del Cantone Ticino è imminente. Viste queste premesse occorre adottare misure drastiche al fine di rallentare l'aumento dei contagi. Secondo le illustrazioni seguenti, il numero di casi presenta una crescita esponenziale anche se vengono adottati provvedimenti. Nell'80 per cento dei casi la malattia presenta un decorso blando. Nel 20 per cento dei casi le persone contagiate si ammalano in modo grave e devono essere ricoverate, un quarto di esse in terapia intensiva. Di conseguenza i posti letto nei reparti di terapia intensiva non saranno sufficienti per accudire tutti i pazienti. A seguito della diffusione del virus, in Lombardia le persone oltre i 60 anni non possono più essere intubate e muoiono per le conseguenze dell'infezione.



Decorso dell'infezione nei GR sulla base di un modello SIR (calcolo teorico)

Fattori considerati:

- nessuna immunità;
- sviluppo di immunità;
- guarigione dopo 10 giorni;

Non considerati:

- comportamento sociale;
- provvedimenti di Confederazione / Cantone.

R0*	Infektionen total	Infektionen total in %	Infektionen total 65+	Anz. Tage bis max.
2	29'197	15	6'130	88
3	58'100	29	12'197	47
4	80'836	41	16'971	31

Modello SIR*: nell'epidemiologia matematica, una branca della biologia teorica, è così definito un approccio classico per descrivere la diffusione di malattie contagiose con sviluppo di immunità.

R0*: tasso di riproduzione base

In considerazione di tale situazione e del fatto che il 12 marzo 2020 l'OMS ha sancito che il COVID-19 è una pandemia, lo Stato maggiore di condotta cantonale propone al Governo l'adozione di provvedimenti a tempo determinato.

In virtù dell'articolo 16 capoverso 1 lettera e e dell'articolo 16 capoverso 2 LCPP nonché su proposta del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità

il Governo decreta:

1. Il Governo dichiara la situazione in relazione al coronavirus quale situazione straordinaria.

2. A partire da sabato 14 marzo 2020, ore 08:00, per il momento fino al 30 aprile 2020, ore 24:00, valgono i seguenti provvedimenti:
 - L'Ufficio del militare e della protezione civile viene incaricato di assicurare la prontezza operativa della protezione civile a supporto del settore sanitario.
 - Tutte le attività associative quali eventi sportivi, manifestazioni, assemblee, allenamenti, prove, ecc. sono vietati.
Il controllo compete ai comuni.
 - Le funzioni religiose con oltre 50 partecipanti sono vietate.
Il controllo compete ai comuni.
 - Le visite a persone che si trovano in ospedali, case per anziani e di cura e in altri istituti di assistenza sono vietate. L'istituto decide in merito alle eccezioni (visite per pazienti in situazioni straordinarie: genitori di bambini, partner di partorienti, nonché stretti familiari di persone in fin di vita o di pazienti bisognosi di assistenza).
 - Per quanto riguarda tutte le altre manifestazioni e in tutti i negozi i responsabili sono invitati a provvedere al rispetto delle regole di igiene e della distanza sociale.

3. A partire da sabato 14 marzo 2020, ore 17:00, per il momento fino al 30 aprile 2020, ore 24:00, valgono i seguenti provvedimenti:
 - Tutti gli esercizi di intrattenimento quali biblioteche, archivi, cinema, teatri, musei, centri giovanili, sportivi, wellness o fitness, piscine, discoteche, piano bar, night club, locali erotici, ecc. devono rimanere chiusi.
Il controllo compete ai comuni.

- Gli esercizi alberghieri e di ristorazione, fatta eccezione per i luoghi di intrattenimento e/o le parti di esercizio summenzionati, sono autorizzati a proseguire la propria attività alle seguenti condizioni:
 - garanzia degli standard igienici accresciuti e della necessaria distanza sociale;
 - affissione di fogli informativi (nel locale, nelle toilette e negli ascensori);
 - niente self service;
 - rispetto di una distanza di almeno un metro tra i tavoli;
 - garanzia di una superficie minima di quattro metri quadrati di superficie utilizzabile per ospite presente oppure al massimo 50 persone presenti

Il controllo compete ai comuni.

4. A partire da lunedì 16 marzo 2020, ore 06:00, per il momento fino al 30 aprile 2020, ore 24:00, valgono i seguenti provvedimenti:

- I comprensori sciistici devono cessare l'attività.

Il controllo compete ai comuni.

- L'insegnamento in presenza al grado secondario II (compresi corsi interaziendali, formazioni transitorie e lavoratori per apprendisti) al grado terziario è vietato. Sono fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti della Confederazione, in particolare nel settore dell'istruzione scolastica di base (scuola dell'obbligo), delle scuole dell'infanzia e delle strutture di custodia collettiva diurna.

- Se possibile e sensato in seno all'Amministrazione cantonale viene disposto il telelavoro.

5. Eventi o assembramenti pubblici e privati con oltre 50 persone che non rientrano nei n. 2 – 4 summenzionati sono vietati. L'autorità cantonale competente può autorizzarli in via eccezionale, se interessi pubblici preponderanti lo richiedono (ad esempio per l'esercizio dei diritti politici).

Il controllo compete ai comuni.

6. A sostegno dell'economia e del turismo, il Governo istituisce una Task Force composta da rappresentanti del Dipartimento dell'economia pubblica e socialità, del Dipartimento delle finanze e dei comuni nonché della Banca Cantonale Grigione.

7. Nel settore del trasporto pubblico il Governo istituisce un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste e delle imprese di trasporto pubblico, la quale garantisce provvedimenti per il mantenimento del trasporto pubblico e al contempo garantisce tutti i provvedimenti necessari per proteggere passeggeri e personale.
8. Il Governo raccomanda vivamente quanto segue:
- Alla popolazione viene vivamente raccomandato di attenersi rigorosamente alle regole igieniche e di distanza sociale nei rapporti interpersonali, in particolare rispetto a persone oltre i 65 anni e ai gruppi classificati come a rischio.
 - Alle persone oltre i 65 anni e alle persone appartenenti a gruppi classificati come a rischio e che pertanto sono particolarmente esposte al rischio di complicazioni gravi, tali da poter mettere in pericolo la loro vita, si sconsiglia vivamente di:
 - assistere bambini e adolescenti;
 - prendere parte a manifestazioni pubbliche o private;
 - utilizzare i mezzi di trasporto pubblici.
9. La comunicazione viene coordinata attraverso la piattaforma "coronavirus comm" dello Stato maggiore di condotta cantonale.
10. La decisione dell'Ufficio dell'igiene pubblica del 5 marzo 2020 viene annullata con l'entrata in vigore dei provvedimenti decisi ai numeri 2 e 3.
11. Comunicazione a tutti i comuni, a tutti i Dipartimenti e a tutti i servizi nonché alla Cancelleria dello Stato per la pubblicazione nel Foglio ufficiale.



Il Presidente:

Dr. Chr. Rathgeb

In nome del Governo

Il Cancelliere:

Daniel Spadin